



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Novella Legnaioli Presidente

Dott. Raffaella Brogi Relatore

Dott. Caterina Condò Giudice

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. **59/2013** promosso da:

SATREL S.P.A.

Letta l'istanza deposita da Satrel in data 15 luglio 2014;

visto il parere dei commissari giudiziali depositato il 24 luglio 2014;

visto il verbale d'udienza del 7 agosto 2014

ha emesso il seguente

IL CASO.it
DECRETO

Premesso che Satrel s.p.a. ha ottenuto con provvedimento del 19 dicembre 2013 il termine ex art. 161, VI comma, l. fall. per il deposito del piano, della proposta e della documentazione ex art. 161, II e III comma, l. fall., documenti depositati in data 14 giugno 2014.

Con istanza depositata in data 14 luglio 2014 la ricorrente ha chiesto lo scioglimento dei contratti intercorsi tra l'A.T.I. Satrel s.p.a. - Mugnai s.p.a. e Grandi stazioni s.p.a. denominati Lotto Centro e Lotto Sud, nonché dei contratti intercorsi tra Satrel s.p.a. e Mugnai s.p.a., con i quali sono stati acquisiti i contratti e per l'effetto determinare in favore di Grandi Stazioni s.p.a. l'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente mancato adempimento. In ipotesi è stato chiesto di sospendere per ulteriori 60 giorni i contratti.

La ricorrente ha esposto come si tratti di due importanti commesse ormai del tutto ingestibili per l'evidente impegno richiesto, sia a livello finanziario che di risorse umane, ormai incompatibile con la crisi di liquidità e gestionale di Satrel s.p.a. Tanto più che l'azienda ha ormai concesso in affitto il proprio ramo d'azienda operativo, comprensivo delle SOA.

In tale prospettiva la società ricorrente ha evidenziato che sussistono due possibilità: la cessione a terzi del ramo d'azienda o lo scioglimento ex art. 169 bis l. fall.

La prima soluzione, pur tentata mediante una trattativa con I.C.S. s.p.a. non è andata a buon fine, con la conseguenza che si pone come unica possibilità quella dello scioglimento del contratto ex art. 169 bis l. fall., così come indicato nel piano concordatario depositato.

Il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle controparti di Satrel s.p.a., cioè Grandi Stazioni s.p.a. e Mugnai s.p.a.

All'udienza del 7 agosto 2014 davanti al giudice delegato, dr.ssa Raffaella Brogi, il rappresentante di Grandi Stazioni s.p.a. si è detto remissivo allo scioglimento, evidenziando la necessità di una soluzione rapida, al fine di consentire alla stazione appaltante l'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica, per l'individuazione di un nuovo contraente.

Il legale rappresentante di Mugnai s.p.a. si è detto favorevole allo scioglimento delle a.t.i., dal momento che le opere di sua competenza sono state interamente eseguite.

I commissari giudiziali hanno espresso parere favorevole, in considerazione del fatto che Satrel non è in condizione di adempiere ai contratti d'appalto e che è stato depositato il piano concordatario di tipo liquidatorio.

Ritenuto che l'istanza di autorizzazione allo scioglimento dei contratti ex art. 169 bis l. fall. possa essere accolta.

Come già rilevato dal Tribunale nel provvedimento del 20 gennaio 2014, lo scioglimento dei contratti ex art. 169 bis l. fall. può essere disposto solo a seguito della presentazione del piano e della proposta concordatari, perché solo in tale momento è possibile verificare la funzionalità dello scioglimento del contratto rispetto a questi ultimi.

Nella specie il piano concordatario è essenzialmente di tipo liquidatorio, dal momento che la società ricorrente non esercita più direttamente l'attività di impresa, ma ha proceduto, su autorizzazione del tribunale, ad affittare il ramo d'azienda che include l'esecuzione delle commesse relative all'esecuzione dei lavori pubblici. In alcuni casi la stessa ha proceduto, in via transattiva, allo scioglimento consensuale dei contratti.

Le commesse di gran lunga più importanti sono, tuttavia, quelle con Grandi Stazioni s.p.a., relative al c.d. Lotto Centro e Lotto Sud ed aventi per oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nelle principali stazioni italiane. Si tratta, altresì di commesse particolarmente onerose e suscettibili di generare un debito in prededuzione.

L'incapacità di Satrel di portare avanti tali commesse e la prospettazione di un piano concordatario liquidatorio implicano la necessità di confrontarsi con l'impossibilità della società ricorrente di eseguire in contratti e con l'inevitabilità di una soluzione che porti allo scioglimento del contratto. A tale ultimo proposito le alternative possibili sono costituite o da una soluzione transattiva, o dagli strumenti di risoluzione indicati nel codice degli appalti pubblici o dall'art. 169 bis l. fall.

Tale ultima norma implica, tuttavia, non solo una valutazione in termini di funzionalità dello scioglimento con il piano concordatario, ma anche una verifica degli interessi del contraente c.d. (sebbene impropriamente) *in bonis*. Nella specie la controparte di Satrel è una stazione appaltante, Grandi Stazioni s.p.a., come tale portatrice di interessi non solo di natura imprenditoriale, ma anche di natura pubblica.

La presenza di un interesse di natura pubblica, accanto a quello più prettamente economico, evidenzia la particolare delicatezza della comparazione tra l'interesse della

massa dei creditori e quello del contraente *in bonis*, necessario ad ogni valutazione ex art. 169 bis l. fall., valutazione nella quale il tribunale non assume un ruolo meramente certificativo della volontà della società in concordato di sciogliersi da un contratto in corso di esecuzione, ma svolge una vera e propria funzione di tutela in merito all'applicazione di un istituto tanto incisivo, come quello dello scioglimento del contratto. Nella specie, tuttavia, l'interesse della stazione appaltante non può che essere quello all'immediata restituzione del cantiere ed alla possibile individuazione un nuovo appaltatore in grado di portare a termine i lavori. D'altra parte il Tribunale ha ritenuto necessaria, prima dello scioglimento, l'instaurazione del contraddittorio proprio con Grandi Stazioni s.p.a. ed il rappresentante di quest'ultima si è dichiarato remissivo, evidenziando la necessità di una rapida soluzione al fine di procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto.

In tale prospettiva, è evidente come lo scioglimento dei contratti con Grandi Stazioni s.p.a. ex art. 169 bis l. fall. sia non solo nell'interesse della massa dei creditori, ma consenta altresì alla controparte di procedere all'individuazione immediata di un nuovo contraente in grado di completare l'esecuzione dei lavori, oltre che alla restituzione immediata dei cantieri.

D'altra parte è bene osservare come l'instaurazione del contraddittorio con la controparte consenta di far emergere gli interessi sottesi allo scioglimento del contratto. In tal modo non solo si consente l'esercizio del diritto di difesa al contraente *in bonis*, ma quest'ultimo rappresenta direttamente gli interessi di cui è portatore a fronte dell'istanza di scioglimento, con la conseguenza che la valutazione è, come minimo, maggiormente approfondita. Tanto più se, come nel caso di specie, il contraente *in bonis* si dichiara remissivo allo scioglimento del contratto chiesto ai sensi dell'art. 169 bis l. fall., posto che lo stesso per primo effettua valutazioni circa la soluzione più conveniente per la tutela dei propri interessi.

Infine, l'altro componente dell'A.t.i., Mugnai s.p.a., all'udienza del 7 agosto 2014 ha dichiarato di essere favorevole allo scioglimento, dal momento che sono state interamente eseguite le opere di sua competenza. In tale prospettiva è evidente l'assenza di un conflitto di interessi con l'altro componente dell'a.t.i.

Alla luce di quanto esposto deve essere autorizzato lo scioglimento sia delle commesse relative agli appalti c.d. Lotto Centro e Lotto Sud, che l'atto istitutivo dell'a.t.i. Con riferimento a questi ultimi occorre precisare che gli stessi erano stati stipulati originariamente tra B.T.P. s.p.a., Satrel s.p.a. e Mugnai s.p.a. e che, successivamente, Satrel era subentrata nella posizione di I.C.S. s.p.a., che aveva acquistato da B.T.P. s.p.a. il ramo d'azienda comprensivo dei rapporti giuridici con Grandi Stazioni s.p.a. e con le a.t.i. aggiudicatarie delle commesse relative agli appalti c.d. Lotto Centro e c.d. Lotto Sud, con la conseguenza che sono attualmente parti dell'a.t.i. Satrel s.p.a. e Mugnai s.p.a.

Parimenti, i contratti d'appalto relativi alle commesse c.d. Lotto Centro e Lotto Sud sono stati originariamente stipulati da B.T.P. s.p.a., quale mandataria dell'a.t.i., con Grandi Stazioni s.p.a. Successivamente, a seguito della già ricordata cessione del ramo d'azienda comprensivo dei rapporti con Grandi Stazioni s.p.a. e con le a.t.i. sopra indicate ad I.C.S. s.p.a., al quale è subentrata successivamente Satrel (con atto di cessione di ramo d'azienda, stipulato, in data 12/12/2012), quest'ultima è divenuta parte dei rapporti

contrattuali con Grandi Stazioni s.p.a., dei quali è stato chiesto e viene autorizzato in tale sede lo scioglimento.

In tale sede non deve essere invece determinato l'indennizzo spettante a Grandi Stazioni s.p.a. ai sensi dell'art. 169 bis, II comma, l. fall. L'accertamento di quest'ultimo può avvenire solo nell'ambito di un giudizio di cognizione ordinaria e non compete al tribunale fallimentare, mentre viene rimessa al giudice delegato, in sede di adunanza dei creditori ed a seguito delle verifiche dei commissari giudiziali, la determinazione dell'importo per il quale Grandi Stazioni s.p.a. deve essere ammessa al voto.

P.Q.M.

Visto l'art. 169 bis l. fall.

autorizza lo scioglimento:

- dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese tra B.T.P. s.p.a. (cui è successivamente subentrata Satrel s.p.a.), Satrel s.p.a. e Mugnai s.p.a., stipulato in data 6/6/2006 in relazione all'affidamento delle attività di progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale degli edifici di Stazione e delle opere infrastrutturali complementari relativi alle stazioni ferroviari di Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e dei servizi di conduzione e manutenzione di opere ed impianti (c.d. Lotto Centro);
- dell'atto istitutivo dell'associazione temporanea di imprese tra B.T.P. s.p.a. (cui è successivamente subentrata Satrel s.p.a.), Satrel s.p.a. e Mugnai s.p.a., stipulato in data 15/5/2006 in relazione all'affidamento delle attività di progettazione esecutiva e di esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale degli edifici di stazione e delle opere infrastrutturali complementari relativi alle stazioni ferroviari di Bari Centrale e Palermo Centrale e per delle attività di progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale degli edifici di Stazione e delle opere infrastrutturali complementari relativi alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale (c.d. Lotto Sud);
- dei contratti d'appalto stipulati in data 23 febbraio 2007 tra B.T.P. s.p.a. (cui è subentrata a seguito di cessione di ramo d'azienda prima I.C.S. s.p.a. e successivamente Satrel s.p.a.) con Grandi Stazioni s.p.a. e relativi alla progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale degli edifici di Stazione e delle opere infrastrutturali complementari relativi alle stazioni ferroviari di Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e dei servizi di conduzione e manutenzione di opere ed impianti (c.d. Lotto Centro) ed all'attività di progettazione esecutiva e di esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale degli edifici di stazione e delle opere infrastrutturali complementari relativi alle stazioni ferroviari di Bari Centrale e Palermo Centrale e per delle attività di progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale degli edifici di Stazione e delle opere infrastrutturali complementari relativi alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale (c.d. Lotto Sud)

SI COMUNICHI CON URGENZA, anche a Grandi Stazioni s.p.a. all'indirizzo pec
societariogspa@legalmail.it.

Prato, 8/08/2014

Il Presidente
dott. MARIA NOVELLA LEGNAIOLI

Il Giudice rel. ed est.
Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

IL CASO.it